

23

CDLVI.

## 1ª TORNATA DI VENERDÌ 7 GIUGNO 1912

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE GIRARDI

## INDICE.

	Pag.
<b>Cittadinanza</b> ( <i>Seguito della discussione</i> ) . . . . .	20527
BORSARELLI . . . . .	20538
CABRINI . . . . .	20527
DI STEFANO . . . . .	20533
FINOCCHIARO-APRILE, <i>ministro</i> . . . . .	20540

La seduta comincia alle 10.

DA COMO, *segretario*, legge il processo verbale della seduta antimeridiana precedente.

(È approvato).

**Seguito della discussione del disegno di legge:  
Sulla cittadinanza.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sul disegno di legge: « Sulla cittadinanza ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Cabrini, il quale ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera raccomanda al Governo di promuovere nuove convenzioni internazionali, intese a definire i conflitti, che sorgono fra le disposizioni della legislazione nostra e quelle degli Stati, dove predomina il *ius loci* ».

CABRINI. Non nutrendo un'eccessiva simpatia per le discussioni accademiche, mi sono iscritto per fare, più che altro, una dichiarazione di voto, o, meglio, di non voto: una dichiarazione d'astensione motivata.

È strano che una riforma, la quale riguarda un così poliedrico problema quale è quello della cittadinanza, venga innanzi alla

Camera nelle condizioni in cui viene questo disegno di legge.

Tutti ricordiamo come in Senato la riforma suscitasse uno dei più nobili dibattiti: il Senato occupò parecchie sedute nella discussione generale e in quella degli articoli, discussione nudrita dai più insigni giuristi di quell'Assemblea.

Da noi, invece, la riforma arriva in questa fine di stagione, strozzata in una specie di pregiudiziale raccomandata così dalla relazione del Governo, come dalla relazione della Commissione: La Camera discuta, ma non modifichi; nessuna modificazione, perchè si renderebbe inevitabile il ritorno del disegno di legge all'altro ramo del Parlamento.

Ben comprendo che vi siano leggi alle quali, in certi momenti della storia, in certi frangenti parlamentari, occorra conferire carattere d'improrogabilità; ma, francamente, io ho cercato invano nella relazione dell'onorevole ministro, nella relazione del mio amico onorevole Baccelli, nei discorsi pronunciati nella precedente seduta antimeridiana, la ragione, un'ombra di ragione, realmente capace di giustificare una tale urgenza. Ho cercato invano!

Vorreste voi forse invocare la disposizione contenuta nell'ultimo articolo per cui la legge dovrebbe andare in vigore col primo luglio 1912? Certo meglio era che il progetto di legge fosse venuto innanzi alla Camera, come era andato davanti al Senato, senza un termine inciso in un dato giorno del calendario, bensì con la solita forma: Tanti mesi dopo... con quel che segue. Ma quante altre volte il Parlamento, trovatosi dinanzi a disposizioni come questa, ha superato la difficoltà semplicemente spostando il termine? Io non vedo quale rovina d'interessi provocheremmo se dovessimo sostituire alla frase: « la legge andrà

in vigore col primo luglio 1912», un'altra che, per esempio, così suonasse: « la legge andrà in vigore col primo gennaio 1913 »: oppure — e sarebbe anche più corretto: « La legge andrà in vigore tanti mesi dopo la sua approvazione ».

Ho sentito parlare di riforma attesa, con ansia, da imponenti masse di nostri connazionali! Non facciamo, di grazia, della letteratura. Come si è vissuto cinquant'anni col vecchio regime, mi pare che sei mesi più o sei mesi meno non siano tal cosa da poter pregiudicare le sorti della nostra emigrazione. Anche perchè mi pare alquanto artificioso e retorico questo rappresentare al nostro pensiero le grandi masse di emigrati rimpatrianti alle prese con difficoltà insormontabili per il ricupero della cittadinanza.

La riforma, diciamo, non si presenta con alcun carattere di urgenza; talchè quando uno degli oratori ha cercato di invocare un fatto concreto (l'onorevole Grippo, per esempio, che l'altro giorno ci procurò così squisito diletto intellettuale con quel suo lucido e fluido discorso), ha citato un fatto inconcludente: si riferì, cioè, ai ventimila italiani cacciati dalla Turchia, i quali per altro non hanno mai perduto la cittadinanza, tanto che la patria loro riapre le braccia senza bisogno di infrangere alcuna disposizione di legge.

Si aggiunga che la riforma è una riforma parziale, dichiarata tale dallo stesso illustre presentatore del disegno di legge, onorevole Scialoja, dichiarata tale dall'eminente uomo che in Senato riferì e difese con tanto calore e con tanto interesse il disegno di legge, l'onorevole Polacco.

Del che è così convinto anche l'onorevole relatore, che scrive: « Sarebbe, per altro, illusione il credere che a tutti i gravi inconvenienti che oggi si riscontrano ponga riparo l'approvazione del presente disegno di legge. Alcuno certo ne rimuoverà; ma altri, e forse i maggiori, rimarranno ».

Ciò constatato, parmi malagevole impresa arrivare alla conclusione della urgenza per mettere noi in condizione di rispondere semplicemente col sì o col no alla proposta del Governo e del Senato; o di sparare a polvere, abbandonandoci ad una discussione teorica, improduttiva.

Certo, anche così circoscritto, il disegno di legge contiene disposizioni interessanti: sarebbe settario, sarebbe anzi puerile, ridicolo il negarlo: ma data appunto l'impor-

tanza di alcune disposizioni, dato appunto l'addentellato che esse offrono a proposte di emendamenti e di sviluppi; data altresì la deferenza che dobbiamo agli uomini illustri che hanno creato e condotto tra noi il progetto, mi pare proprio che dovremmo tutti rifiutarci di rispondere a monosillabi, oppure a fare dei discorsi unicamente per affaticare i nostri collaboratori della stenografia.

E c'è un'altra considerazione che dovrebbe consigliare Commissione e Governo ad abbandonar la pregiudiziale del non modificare: ed è questa.

Nell'altro ramo del Parlamento la discussione fu alimentata specialmente da eminenti giureconsulti: qui sarebbe opportuno che potessero largamente discutere, con la possibilità di arrivare a delle modificazioni, coloro che vivono in mezzo alla realtà della vita vissuta.

In un punto della sua nitida relazione, l'onorevole Scialoja rappresentava così i due aspetti del problema disciplinato: « Due aspetti sostanzialmente diversi del rapporto che la legge è destinata a governare, uno individuale e l'altro collettivo, vogliono essere tenuti costantemente presenti, in guisa che nelle disposizioni della legge trovino la loro più adeguata disciplina giuridica tanto il fatto del singolo che si comporta e si muove secondo lo stimolo dei suoi interessi e sentimenti particolari, quanto il fatto di queste grandi masse che vanno e vengono ed agiscono secondo l'impulso di forze economiche e sociali di cui subiscono l'impressione non solo, ma il legislatore deve sotto entrambi questi aspetti possibilmente tener conto di una grande varietà di principi e di norme tanto diverse quanto sono diverse le condizioni dei paesi dove si recano le correnti della nostra emigrazione europea e transeoceanica ».

È qui magistralmente scolpito il concetto della riforma; son qui rappresentati i fenomeni a cui essa si riferisce: talchè balza dalle parole dell'autore del disegno di legge la dimostrazione che ad una discussione simile sarebbe opportuno partecipassero gli uomini della scienza e quelli della esperienza pratica, la quale può imporre soluzioni repugnanti a certe formule giuridiche.

Entrando nel merito, dichiaro che non mi stupisco affatto di vedere rifiutato e dal disegno di legge dell'onorevole Scialoja, dalla relazione Polacco, dal voto del Senato e dalla relazione del nostro collega Baccelli

e dalla vostra, onorevole guardasigilli, la soluzione della doppia cittadinanza.

Confesso che chiunque vive in mezzo alle correnti di emigrazione e ne conosca da vicino i bisogni, la prima volta che sente parlare di doppia cittadinanza si trova irresistibilmente tratto a simpatizzare per essa che si presenta come soluzione a caratteri semplici e suggestivi; ma è anche certo però che, esaminata da vicino la questione, pure cercando e frugando nelle pagine dei più illustri e fervidi fautori della doppia cittadinanza, non si riesce a trovare ciò che occorre per far tacere dubbi e preoccupazioni.

Io ho studiato con grande cura, e con tutta la deferenza dovuta a così egregie persone, le pubblicazioni dell'insigne Buzzatti e gli studi del Samama, ho seguito, insieme con altri colleghi, le discussioni fattesi al primo e al secondo Congresso degli Italiani all'estero sull'argomento; ma, ripeto, per quanto l'idea della doppia cittadinanza si presentasse anche a me con caratteri seducenti, ho continuato e continuo a non sentirmi tranquillo nè nei riflessi del cittadino appartenente a due nazioni nè in quelli del paese di origine e del paese di immigrazione: eccetto che non si tratti di una cittadinanza viva parallela a una cittadinanza dormiente o sospesa: nel qual caso proprio non vedo la utilità della combinazione.

Senza contare poi che anche i più appassionati fautori della doppia cittadinanza ne circoscrivono l'importanza a una parte sola della nostra emigrazione, affermando, come il Buzzatti affermò, che la riforma gioverebbe solo a una parte delle nostre correnti emigratorie, a quelle che si dirigono all'America latina, la doppia cittadinanza non venendo chiesta per le nostre correnti avviate ai paesi di Europa così densi di popolazione nè per quelli che si dirigono agli Stati Uniti dell'America del Nord.

Ad ogni modo sta aperta dinanzi a noi una strada, segnata con segno sicuro dai relatori del Senato e della Camera, ed a rendere evidente la quale io mi sono permesso di presentare il testè letto ordine del giorno, su cui dirò fra poco brevissime parole.

Però, anche non accogliendo il concetto della doppia cittadinanza, mi pare che si potrebbe fare un passo oltre la troppo timida linea segnata dall'articolo 8 e a correggere la quale, se non avessimo l'entrave di quella tale pregiudiziale, basterebbe acco-

gliere l'emendamento dell'onorevole Fusinato.

Questo articolo 8 segna una linea, la quale è indubbiamente più timida di quella che era stata segnata dallo Scialoja. Nella sua relazione al Senato l'onorevole Polacco scolpisce nettamente le due tesi estremiste. Dice una tesi: uno Stato, che ha dei propri cittadini i quali vanno all'estero, non deve per nessuna ragione e in nessun tempo considerarli perduti: essi gli devono appartenere sempre: e devono appartenergli anche i figli ancorchè nati su suolo straniero, sotto qualsiasi legislazione. Italiani a qualunque costo, dunque! Così la italianità diventa una specie di camicia di Nesso che nessuno deve levarsi di dosso... con quanto profitto della nazione francamente non so.

Pare a me che una nazione abbia bisogno di cittadini, i quali sentano il desiderio prepotente di appartenerele; non di condannati ad una nazionalità.

Contro tale tesi estremista si accampa l'altra, che afferma doversi abbandonare senz'altro al suo destino l'emigrato o il di lui nato in terra dove domina il *ius loci*, sino al giorno in cui egli faccia atto di volontà per ridiventare italiano.

Dichiaro subito che a questa seconda mi accosto fiducioso; poichè penso che, o la forza di attrazione del paese nostro è tale da agire potentemente nel campo del sentimento e degli interessi materiali, e gli emigrati e i loro nati ritorneranno a noi spontaneamente; o son più forti le suggestioni del paese di immigrazione, e contro esse si infrangerà ogni artificio di legge, o questa riduce la cittadinanza a una specie di laccio da gettarsi al collo di gente che fugge.

L'onorevole Scialoja, ripeto, aveva segnato una linea di mezzo tra le due tesi estreme, proponendo che i figli degli italiani, nati in quei paesi dove domina il *ius loci*, fossero considerati cittadini italiani fino al ventunesimo anno; arrivato al quale il nato di nostra gente in una di quelle terre, automaticamente perderebbe la cittadinanza nostra, salvo ch'ei facesse un atto di volontà per dire: io restar voglio italiano, ed alla protezione delle leggi italiane mi affido.

Il Senato invece ha voluto spostare la linea intermedia, quasi equidistante; e l'ha spinta verso la soluzione nazionalista, stabilendo che a ventun'anni il nato di nostra gente debba, per perdere la cittadinanza italiana, dichiarare di ciò volere.

L'opzione vorrebbe indirizzata in senso opposto: il che esporrà indubbiamente una quantità di nostri emigranti, le cui condizioni intellettuali sono quelle che tutti sanno (dopo parecchi giorni di apologia del cittadino analfabeta, possiamo permetterci di accennare alle deficienze e alle debolezze dell'egregio personaggio?) li esporrà a subire le conseguenze di una formalità trascurata o ignorata.

Ho cercato, attraverso alla relazione e nelle discussioni del Senato, ragioni persuasive di tale modificazione, ma, francamente, di persuasive non ne ho trovate affatto. Talchè mi resta questa impressione non lieta nell'animo: che voi vi proponiate di fondare la conservazione dell'italianità, sulla ignoranza. Al qual proposito vi devoricordare le fiere proposte del nostro Parlamento allorché il Brasile, col decreto 15 dicembre 1889, affermò che trascorsi due anni ogni straniero immigrato nel Brasile sarebbe stato incorporato nella nazione brasiliana qualora non avesse fatto atto di dichiarazione di volere continuare ad appartenere al proprio paese. Indubbiamente il Brasile speculava sopra l'ignoranza degli immigrati nelle sue terre, prevedendo che un certo numero di questi non avrebbe saputo o potuto fare tale dichiarazione.

Un brasiliano *malgré lui*, passi; ma un italiano!...

Vero è che l'eminente relatore del Senato accenna a ripari, scrivendo: « Sarà questione di provvedimenti speciali, forse di varia portata, a seconda dei paesi esteri in cui un cittadino italiano si trova, provvedimenti da prendersi con altre leggi e che non è il caso di introdurre in questa, destinata a regolare la cittadinanza in generale e non già i molteplici e svariati suoi effetti ».

Non è che in una opportuna nota, che l'egregio relatore richiama uno dei voti più importanti del Congresso degli italiani all'estero, il seguente ordine del giorno del commendatore Chioco:

« Il Congresso, pur riconoscendo che le questioni relative al reclutamento militare debbono essere regolate anzitutto secondo le supreme esigenze della difesa della patria, presenta, per quanto siano compatibili con tali esigenze, la seguente proposta: che i figli degli italiani nati e domiciliati in paesi in cui la cittadinanza è imposta per il solo fatto della nascita, siano prosciolti da ogni obbligo di servizio militare ».

Tutto ciò è però nel campo delle ipotesi: e mentre oggi ci si offriva una felice occa-

sione di discutere, con l'intervento del ministro della guerra, questa parte della riforma, in così stretta relazione con le disposizioni che stiamo esaminando, resta invece nella sua asprezza il capoverso ultimo dell'articolo 8, che dice così:

« La perdita della cittadinanza nei casi preveduti da questo articolo non esime dagli obblighi del servizio militare, salvo le facilitazioni concesse dalle leggi speciali ».

Ho detto con intenzione che avrei desiderato una larga discussione anche per farvi intervenire il ministro della guerra; perchè parmi giunta l'ora di risollevarne una questione alla quale, ripeto, dato il carattere accademico della discussione nostra, oggi soltanto accenno: l'opportunità di attenuare il carattere di favoritismo di classe impresso nelle disposizioni contenute nell'articolo 33 della nostra legge sull'emigrazione, riguardanti il servizio militare.

Lietissimo della disposizione del comma 2 dell'articolo 33, che disciplina le dispense provvisorie dal presentarsi alle armi; mi compiaccio della disposizione al comma 4 dello stesso articolo sui permessi di rimpatrio per due mesi; e anche sono contento che i ministri della guerra e della marina possano, caso per caso, e secondo le norme del regolamento, prolungare la permanenza nel Regno di coloro che comprovano di compiere un regolare corso di studi. Ma io avrei voluto qui il ministro della guerra, e una discussione più ampia, per domandare se sia giunto il momento di allargare queste facilitazioni poichè di esse possono giovare non già i figli del grosso della nostra emigrazione, ma i figli di quella parte privilegiata di essa i quali vengano in Italia per compiere gli studi. Per i figli degli emigranti proletari altre disposizioni si rendono doverose!

La chiave di volta di questo progetto è l'articolo 9, articolo che disciplina il ricupero della cittadinanza. Premetto una dichiarazione: credo il ricupero reso assai più frequente e assai più agevole dall'opera delle cose, dalla evoluzione dello strumento di trasporto, che non dall'opera delle leggi.

Una sinonimia nella nostra letteratura di emigrazione è stata rivoluzionata da questa evoluzione dello strumento del trasporto: quella tra « emigrazione temporanea » e « emigrazione continentale »; quella tra « emigrazione transoceanica » ed « emigrazione permanente ». Oggi non più: la rapidità dei trasporti ha rivoluzionato questi termini; e, come leggevo in questi giorni in

una delle più dotte e interessanti pubblicazioni del Commissariato dell'emigrazione, lo studio del Beneduce sui rimpatri, si va verificando un lento ma graduale ed irresistibile trasformarsi di una parte dell'emigrazione permanente in temporanea anche attraverso gli oceani.

Dai dati raccolti dal Beneduce, integrati con quelli della Commissione di emigrazione del Governo degli Stati Uniti, emerge che l'ottanta per cento dei nostri emigrati agli Stati Uniti rimpatria dopo essere stato all'estero meno di cinque anni; e trascurato di accennare al fenomeno dell'emigrazione al Plata, dove la nostra gente, con la sua mirabile energia, riesce a ritrovar l'estate mentre l'inverno ha arrestato il lavoro sui campi della patria.

Malgrado ciò, indubbiamente, l'articolo 9 ha la sua importanza, e l'altro giorno fui molto preoccupato ascoltando l'amico onorevole Fusinato affermare che con esso va distrutta una delle agevolazioni della legge sugli emigranti; e mi associi con tutto il cuore alla sua critica contro l'obbligo dei due anni di residenza per il recupero della cittadinanza.

Consultata però la discussione svoltasi al Senato, m'imbattei in una analoga osservazione fatta dal senatore Garofalo, che provocò una chiara risposta da parte del relatore Polacco; risposta che io mi attendo di sentire anche dal relatore onorevole Baccelli e dal guardasigilli: che cioè l'obbligo di due anni non è una condizione *sine qua non*, ma piuttosto una maggior facilitazione.

Il comma 2° dell'articolo 9 stabilisce esplicitamente che « chi ha perduto la cittadinanza la riacquista se dichiara di rinunciare alla cittadinanza dello Stato a cui appartiene e provi di aver rinunciato allo impiego o al servizio militare all'estero esercitati nonostante divieto del Governo italiano ed in entrambi i casi abbia stabilito o stabilisca entro l'anno della rinuncia la propria residenza nel regno ».

E il comma 3° soggiunge « dopo due anni di residenza nel regno se la perdita della cittadinanza era derivata da acquisto di cittadinanza straniera ».

Su questo punto così importante amo leggere le parole del senatore Polacco in risposta al Garofalo: « Basta la dichiarazione da parte dell'interessato di abdicare alla cittadinanza estera e il fatto che egli entro l'anno torni ad avere la residenza nel regno. Ma poi per ulteriore agevolazione si è detto che, se costui si trova a risiedere da

due anni fra noi, anche se non ha emessa la dichiarazione, questo fatto della residenza sia da considerare tanto eloquente da surrogare la dichiarazione mancante. È un'agevolezza ulteriore dunque che abbiamo accordato ammettendo la dichiarazione espressa di rinuncia alla cittadinanza straniera ed insieme la virtù del tacito consenso come ad essa equipollente ».

Tuttavia a me pare che — pur lasciando il disegno di legge così com'è — pure accettando ciò che l'articolo dei provvedimenti Tittoni non prescriveva (articolo stralciato in vista di questo disegno di legge) e cioè, che il Governo italiano possa rifiutare il recupero della cittadinanza al rimpatriato che ritiene indegno per avere, ad esempio, fatto all'estero la spia, mi pare che ci si potrebbe avvicinare al recupero automatico della cittadinanza — stabilendo nel regolamento l'obbligo da parte dell'impiegato del comune, innanzi al quale si presenti il rimpatriato per fare le sue dichiarazioni di residenza, di soccorrere a quella che potrebbe essere l'ignoranza o la dimenticanza dell'emigrato, provocandone la dichiarazione insieme a quella di residenza.

Così facendo si potrebbe rendere anche più largo il numero di coloro che automaticamente, alla tedesca, si troverebbero rivestiti del diritto di cittadinanza.

DANEO. È automatico anche da noi.

CABRINI. Quasi automatico, scusi: ma quel periodo di tempo...

DI SCALEA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. È necessario per dimostrare che egli ha desiderio di risiedere in patria.

CABRINI. È questo che non è sufficiente.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia, giustizia e dei culti*. Si sostituisce alla domanda il fatto della residenza.

CABRINI. Il legislatore, preoccupato dell'interesse del nostro paese, non deve mettere termini: quando l'emigrante torna in patria, nell'atto stesso in cui fa dichiarazione di residenza nel suo comune, dichiara anche di diventare cittadino italiano, pur restando nel Governo il diritto di negargli la cittadinanza se...

DI SCALEA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. È chiaro.

CABRINI. Non è chiaro abbastanza.

DI SCALEA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. È il caso del numero 1 e del numero 2.

CABRINI. Credo di conoscere da vicino gli emigranti; tengo perciò conto delle

loro condizioni intellettuali e osservo che molto gioverebbero ai funzionari del comune, perchè nel momento in cui ricevono la dichiarazione di residenza, facciano presente ai rimpatriati la disposizione sul ricupero.

**FINOCCHIARO-APRILE**, ministro di grazia e giustizia e dei culti. È questione di regolamento.

**CABRINI**. D'accordo; e l'ho dichiarato. Non vi chiedo una disposizione di legge, ma un impegno per il regolamento.

Ora giustifico anche con due parole il mio ordine del giorno. In uno dei Congressi degli italiani all'estero, su proposta del senatore Polacco (il quale seguì con grande amore la discussione del secondo, ma non credette di parteciparvi, perchè la sua grande correttezza gli impose molta riservatezza nella sua qualità di relatore del disegno di legge), su proposta Polacco veniva approvato il seguente ordine del giorno: « Il congresso, riconosciuta la necessità di una legge la quale provveda sul diritto di cittadinanza, considerando poi la varietà di aspetti che assume e gli interessi che genera l'emigrazione a seconda dei paesi a cui è diretta e dei particolari conflitti che sorgono a tale riguardo fra le disposizioni della legislazione nostra e quella degli Stati d'America, dell'Impero britannico e di altri dove il *ius soli* predomina, fa voti che tali conflitti si definiscano per via di convenzioni internazionali, per escludere che si possano nell'avvenire adottare criteri vari da paese a paese, e per ammettere eventualmente e disciplinare in dette convenzioni il fenomeno della cittadinanza ».

Tali convenzioni non sono che poche. Il senatore Scialoja le richiama in una nota alla sua relazione: quella del 1868 col Nicaragua; del 1873 con Costarica; del 1888 col Messico e del 1890 con la Bolivia.

Con l'ordine del giorno proposto domando semplicemente che la Camera, aderendo all'ordine d'idee propugnate anche dall'onorevole Baccelli, esprima il voto che il Governo approfitti di ogni circostanza favorevole per moltiplicare questi rapporti internazionali di convenzioni in merito al diritto di cittadinanza.

Chiudo, onorevoli colleghi, rinnovando una dichiarazione ed esprimendo un augurio.

La dichiarazione è questa: se permarrà, da parte del Governo e della Commissione, la pregiudiziale del non modificare, io non voterò contro, perchè ciò sarebbe contrario al giudizio che reco su talune disposizioni,

ma mi asterrò dal voto, intendendo con ciò, per l'oggi e per l'avvenire, di significare il desiderio mio e di altri molti che riforme simili, di tanta importanza, non vengano in queste condizioni e con queste strozzature alla Camera.

Insieme con la dichiarazione di voto, un augurio; augurio che mi si leva dall'animo, ricordando l'ultima parte del mirabile discorso del nostro eminente collega Grippo, il quale affermava che ad elevare la nostra gente all'estero nella estimazione dei popoli che li ospitano e ad accrescere nella nostra gente emigrata il sentimento di affetto e di fierezza, varrà indubbiamente la vittoriosa affermazione presente delle nostre armi.

Ciò egli augurava; ed io, associandomi all'augurio, lo completo affermando che questo avverrà indubbiamente ove l'Italia, e in ciò tutti dobbiamo convenire, riesca a continuare lo sviluppo di quella sua magnifica ascensione che, iniziata dopo il 1900 con le libertà popolari, le quali fanno apprezzare alle nostre plebi il paese dove esse assurgono a dignità di popolo, si è svolta attraverso alle riforme nel campo dell'istruzione, degli orari, dei salari; in tutto quanto il campo della vita sociale.

Son dolorosamente veri gli episodi come quello accennato dall'onorevole collega Grippo, che ci diceva tutta la mortificazione dell'animo suo di patriota, quando ebbe a constatare, poche settimane fa, che figli nati da nostra gente in Argentina avevano perduto ogni simpatia e ogni affetto per l'Italia; che la origine italiana anzi nascondevano!

Potrei narrare altri episodi altrettanto dolorosi; potrei dire che, soprattutto nell'emigrazione nostra negli Stati del Nord-America, un senso di mortificazione prende giovinetti nati dalla nostra gente e istruiti da quello Stato, vedendo analfabeti il loro padre e la loro madre: perchè quei giovanetti non possono andar fieri di un paese che ha mandato i loro genitori in quelle condizioni di incultura per il mondo!

Pochi giorni or sono ebbi l'onore di una conversazione con uno dei più eminenti nostri connazionali, da molti anni professionista in New York. Gli mostrai il primo fascicolo della nuova serie dell'*Annuario statistico italiano*, sottolineando i mirabili progressi del paese espressi dalle cifre e dalle curve: le magnifiche conquiste dell'Italia industriale, dell'Italia agricola, dell'Italia del lavoro, in questo ultimo decennio. Egli mi disse queste parole: Ah, se di questo lavoro si po-

tesse fare un estratto e diffonderlo in inglese a migliaia e migliaia di copie nell'America del Nord, come varrebbe più di tanti discorsi e di tante leggi ad elevare nel concetto dei nord-americani la nostra patria!

Tali parole, onorevoli colleghi, mi pare che esprimano un grande ammonimento! (Approvazioni — Congratulazioni).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Di Stefano.

DI STEFANO. Onorevoli colleghi, noi discutiamo e ci apprestiamo a votare la legge più importante per uno Stato, la legge che riguarda la cittadinanza, che è base ed origine di tutti i diritti civili e politici. E ci apprestiamo a votarla, dopo che questa legge è stata preceduta da un lavoro legislativo veramente accurato, dopo la splendida relazione ed i discorsi in Senato dell'illustre professore Polacco, i quali, da solo, basterebbero a costituire una letteratura giuridica sulla cittadinanza e, dopo la pregevole relazione, dell'egregio collega Alfredo Baccelli, che è veramente un gioiello letterario e giuridico.

Se non che, in questa relazione, me lo permetta l'amico Baccelli, c'è una preoccupazione troppo grande, la quale ha fatto piegare il suo ingegno di giurista a transazioni, veramente incredibili.

Il collega Baccelli è stato, troppo, preoccupato dall'idea che la legge si debba votare come ci è giunta dal Senato, senza ritocchi, senza modificazioni perchè non debba tornarvi ancora una volta. Si facciano — egli dice — tutte le discussioni che si vogliono, quasi noi fossimo qui chiamati a fare delle sedute puramente accademiche, ma senza toccare una parola, senza modificare un articolo, senza aggiungere una disposizione. E così è giunto fino al punto di cadere in una contraddizione stridente, perchè, mentre egli stesso nota le deficienze che presenta, in certi punti, il disegno di legge, e di fronte all'articolo 17, che abroga tutte le leggi precedenti, arriva alla conseguenza strana di sostenere che il Governo, nel dettare le norme di applicazione della legge, potrà emendare quelle disposizioni che, oggi, noi non dobbiamo modificare, ed integrare le deficienze che nel disegno stesso egli riscontra e riconosce.

Ma vi ha di peggio. Egli giunge persino a sostenere che, il magistrato, il quale dovrà giudicare in base a questa legge, si potrà giovare delle dichiarazioni del tale senatore, del tale deputato o del tale ministro per decidere cosa contraria o diversa da

quello che la legge, nel suo testo, apertamente dispone.

Per queste ragioni mi sono indotto a prendere la parola in questa discussione.

Io ritengo che noi dobbiamo discutere, liberamente e senza vincoli, questa legge per approvare quanto ha fatto il Senato, se lo riteniamo giusto, per emendarla e migliorarla dove possano riscontrarsi delle deficienze o dei difetti.

Se ci sono disposizioni, che hanno bisogno di un ritocco, si emendino. Se si deve aggiungere od integrare una delle norme che esso contiene, si aggiunga o si integri.

Non sovvertiamo i principi, affidando al Governo di emendare o modificare quello che noi abbiamo votato.

Con la speranza, quindi, che l'onorevole ministro e la Commissione vorranno recedere dall'idea di non toccare questo disegno mi permetterò brevi osservazioni su quelle disposizioni, che ne costituiscono la spina dorsale.

Esso, come è stato avvertito nella relazione, come fu ripetuto dal relatore del Senato onorevole Polacco, parte da un principio fondamentale: la cittadinanza deve essere unica, perchè *nemo duarum civitatum civis esse potest*.

Due cittadinanze non si possono ammettere, non si debbono ammettere; sarebbe, si è detto, un mostro giuridico. E per questo principio io non posso che lodare il disegno di legge.

Del resto l'Italia, che ha nelle disposizioni preliminari del suo codice civile gli articoli 6 a 10, in cui il genio di Pasquale Stanislao Mancini seppe formulare i principi più liberali e più evoluti del diritto delle genti; l'Italia, che, secondo si è detto, volle, con essi, codificare una legislazione ideale, perchè non poteva imporre quei principi agli altri Stati; l'Italia non poteva assolutamente, pur migliorando la legge sulla cittadinanza, rinnegare i principi che essa stessa aveva codificato, dimostrando, ancora una volta, di essere maestra del diritto a tutto il mondo civile.

Ora, mentre il relatore del Senato assicurava che la doppia cittadinanza era stata completamente bandita, che « di questa figura non era rimasta nemmeno l'ombra » curando financo « di evitare che la doppia cittadinanza, sia pure di straforo, ricomparisse »; mentre il relatore della nostra Commissione ciò ripete, ricordando, in una pagina densa di sapienza giuridica, gli insegnamenti dei più illustri scrittori di diritto

da Cicerone ai nostri giorni, io trovo in questa legge l'articolo 7, che non mi persuade, e che proprio fa a cozzo con il principio fondamentale della legge sull'unica cittadinanza, sull'unica nazionalità. È un articolo, che io potrei ammettere e giustificare in qualunque codice del mondo, ma in Italia, dove abbiamo codificato nelle disposizioni preliminari del codice civile, quelle norme di diritto internazionale, che formano un patrimonio giuridico, glorioso ed intangibile, non è possibile giustificarlo.

L'articolo comincia colle parole « Salve speciali disposizioni da stipulare con trattati internazionali... ».

E non c'era neppure bisogno di quelle parole, giacchè, se ci sono speciali trattati internazionali, le disposizioni generali cadono.

DI SCALEA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. No, i trattati internazionali non possono andare contro le leggi.

DI STEFANO. Adagio!... Ella intende accennare all'articolo 12 delle disposizioni preliminari del Codice civile, ma non a proposito. I trattati internazionali non possono violare le leggi di ordine pubblico; ma le disposizioni dei trattati internazionali nei rapporti reciproci tra le nazioni, sempre entro i confini del nostro diritto pubblico, valgono a stabilire tutte quelle norme, che si credono meglio atte a disciplinare le reciproche relazioni.

Seguo pertanto, la lettura delle disposizioni:

« ...il cittadino italiano nato e residente in uno Stato estero, dal quale sia ritenuto proprio cittadino per nascita, conserva la cittadinanza italiana... ».

Dunque in base a questo articolo 7, ci sarà un individuo, che, per le leggi dello Stato, in cui nasce, è ritenuto suo cittadino e che noi al tempo stesso, per una semplice presunzione, riteniamo cittadino italiano.

Ora quale sarà la condizione di questo individuo? Egli avrà due nazionalità ad un tempo, quella del paese in cui è nato, che è la nazionalità di cui risentirà gli effetti, e la nazionalità italiana, che sarà semplicemente, presuntiva ed ideale. Giacchè, onorevoli colleghi, la cittadinanza italiana rappresenterà quel tale diritto in potenza, per cui il senatore Polacco osservava: *Non val la pena di creare un morto!* Quale sarà intanto, il beneficio che questo individuo ritrarrà dalla cittadinanza presunta di fronte alla cittadinanza effettiva? (*Commenti*).

Consideriamo questo individuo nella sua minore età. Anche minorenni, esso è un soggetto capace di diritti e quindi capace di trasmetterli ad altri.

Orbene, noi, con l'articolo 7 abbiamo creato un conflitto permanente nella condizione giuridica di questo presunto cittadino italiano.

Di fronte alla disposizione dell'articolo 6 delle disposizioni preliminari al Codice civile, secondo cui lo stato e la capacità delle persone sono regolati dalla loro legge nazionale; di fronte all'articolo 7 pel quale « i beni mobili sono soggetti alla legge della nazione del proprietario »; di fronte all'articolo 8 in base a cui « le successioni legittime e testamentarie, sia quanto all'ordine di succedere, sia circa la misura dei diritti successori, e la intrinseca validità delle disposizioni, sono regolate dalla legge nazionale della persona, della cui eredità si tratta, di qualunque natura siano i beni ed in qualunque paese si trovino »; di fronte all'articolo 9, che, nel suo capoverso, prescrive che « la sostanza e gli effetti delle donazioni e delle disposizioni di ultima volontà si reputano regolati dalla legge nazionale dei disponenti », questo individuo, avente, allo stesso tempo, due nazionalità, si troverà in un perenne contrasto. Noi abbiamo creato un conflitto per cui non si saprà mai in qual caso e fino a qual punto i suoi atti saranno validi ed efficaci e secondo quale legge dovranno essere regolati perchè, mentre noi riguarderemo questi atti alla stregua delle nostre leggi, nello Stato in cui egli è nato e di cui egli è considerato cittadino i suoi atti saranno valutati alla stregua di quella legge.

Supponiamo che questo individuo muoia e lasci dei mobili (consideriamo per ora il caso della minore età) noi vorremmo regolare la successione di essi, in base all'articolo 7 delle disposizioni preliminari del codice, colla nostra legge. E se egli avesse fatto delle disposizioni testamentarie, noi le vorremmo regolate dalla nostra legge. Ma, frattanto, i giudici della nazione, in cui è nato, avranno tutto il diritto di dichiararlo cittadino di quel paese e ne regoleranno i beni e le disposizioni a norma delle loro leggi, senza che la nostra legge possa, in alcun modo, avere efficacia.

Si dirà: ma questo può avvenire in qualunque caso di conflitto internazionale.

E, fino ad un certo punto, è vero che ciò avviene in qualunque caso di conflitto internazionale. Ma noi, che facciamo una

legge sulla cittadinanza e che non possiamo dimenticare i principi fondamentali codificati nelle disposizioni preliminari del codice civile, e precisamente nell'articolo 7, non possiamo giustamente, giuridicamente, logicamente, derogarli con la presente legge. (*Benissimo!*)

Ma, onorevole ministro, andiamo pure avanti nella lettura di questa disposizione in cui si è pensato di aver codificato un correttivo che non esiste.

In questo articolo si soggiunge: « ma di « venuto maggiorenne od emancipato può « rinunciare ».

E se mai non vi rinuncia, onorevole ministro, quale sarà la condizione di questo individuo emancipato o maggiorenne? Resterà, nello stesso tempo, cittadino dello Stato che lo considera tale, perchè nato in quel paese, e cittadino italiano per la nostra legge; giacchè, data la disposizione dell'articolo settimo, non è assolutamente possibile altra soluzione.

Voi, onorevole relatore, avete notato altri difetti dell'articolo settimo, ma non li avete notati tutti; perchè non avete notato che questo articolo 7 viene precisamente in urto col concetto fondamentale dell'unica nazionalità, dell'unica cittadinanza, che è il pernio di questa legge.

Facciamo, onorevole ministro, una legge che faciliti allo straniero l'acquisto della cittadinanza e che faciliti al cittadino, che la perde, di poterla riacquistare; ma non mettiamo in questo disegno di legge, che è il più importante che una nazione possa votare, un'articolo, il quale contraddice non solo al principio fondamentale di questo stesso disegno di legge, ma anche ai principi fondamentali, che noi abbiamo codificato nelle disposizioni preliminari del codice civile, che rimangono, anche oggi, dopo cinquant'anni, le disposizioni più ardite, più liberali, più conformi alle alte idealità del diritto delle genti.

Io accetterei in questa parte, l'articolo proposto dall'egregio collega Fusinato, che nella precedente seduta ci offerse un vero godimento intellettuale, quando, come egli disse, volle sfiorare gli argomenti principali relativi a questa legge. Egli, nella sua mente di giurista e di competente nelle materie di diritto internazionale, non poteva, assolutamente, accettare la disposizione dell'articolo 7, che viene a rinnegare ogni sano principio di diritto, viene ad infrangere il principio dell'unica cittadinanza, dell'unica nazionalità. (*Approvazioni*).

Ciò premesso, concedetemi, onorevoli colleghi, che, brevemente, mi occupi delle disposizioni fondamentali di questo disegno di legge, di quelle, cioè, che riguardano l'acquisto, la perdita, il riacquisto della cittadinanza.

L'egregio nostro collega Baccelli, in ordine all'articolo 4, relativo all'acquisto della cittadinanza, ebbe a notare che esso contiene una norma più generosa di quella della legge Sonnino, ma meno generosa di quella della legge sull'emigrazione e dell'articolo 10 del nostro codice civile.

Egli nota le deficienze di quest'articolo e soggiunge: « a tale inconveniente vedremo « in seguito, come possa ripararsi, senza modificare il testo della legge ». E segue dicendo che colui il quale « deve applicare questa legge e che deve prima intenderla ed interpretarla, deve considerare l'articolo unicamente come direzione indicativa per i singoli casi, « e non mai come tirannica ed irrazionale « norma, senza alcuna elasticità ».

Ed egli troverebbe il modo d'aggiustare, di colmare le deficienze dell'articolo 4, col famoso articolo 20 di questa legge, per il quale è demandato al Governo il potere di stabilire le norme per l'applicazione.

Ora, anzitutto, non debbo che ripetere quanto ho già detto.

Quando avremo fatto la legge, questa legge verrà nei casi di conflitto o di dubbi interpretata ed applicata dai magistrati; e, siccome il magistrato non ha e non deve avere altra guida che la legge, perchè le opinioni più o meno autorevoli manifestate dal relatore, da deputati e dal guardasigilli non potranno valere come autentica interpretazione, la quale, invece, dovrà farsi secondo il senso delle sue parole, così non credo che la opinione dell'egregio collega relatore possa adottarsi. Non potremo, quindi, affidarci all'articolo 20 per emendarne la disposizione o per colmarne le deficienze. Dimostrerò, più tardi, che non lo possiamo fare, per un altro principio inderogabile. Ma, per ora, vi prego di considerare che, per l'articolo 4, « la cittadinanza italiana, comprendente il godimento dei diritti politici, può essere concessa per decreto reale, previo parere favorevole del Consiglio di Stato:

1° allo straniero, che abbia prestato servizio per tre anni allo Stato italiano, anche all'estero;

2° allo straniero, che risieda da almeno cinque anni nel Regno;

3° allo straniero, che risieda da tre anni

nel Regno ed abbia reso notevoli servigi all'Italia od abbia contratto matrimonio con una cittadina italiana;

4° dopo un anno di residenza a chi avrebbe potuto diventare cittadino italiano per beneficio di legge, se non avesse ommesso di farne in tempo utile espressa dichiarazione ».

Sicchè quest'articolo è, certamente, più benefico e largo della legge Sonnino del 1906, che richiedeva o quattro anni di servizio prestato allo Stato, o sei anni di residenza, o segnalati servizi. Ma c'era una disposizione, che era più larga e più benefica, ed era quella della legge sull'emigrazione. Per questa legge, con decreto del ministro dell'interno e del ministro degli affari esteri, poteva concedersi la cittadinanza a chi, nato nel Regno e diventato straniero, perchè figlio minore di padre, che aveva perduto la cittadinanza, oppure nato nel Regno o all'estero da padre, che aveva perduto la cittadinanza prima della sua nascita, non avesse dichiarato di optare per la cittadinanza italiana nell'anno della sua maggiore età, o avesse optato per la straniera.

La sola condizione imposta era la dichiarazione di fissare il domicilio nel Regno. Ora, perchè mai facendo una legge, che deve facilitare l'acquisto della cittadinanza, noi abbandoniamo una legge, che è più larga e più benefica? Con quale risultato, per quale scopo, per ragione d'indole giuridica e politica? Perchè mai, avendo, giustamente ed esattamente, il relatore notato che noi avevamo delle leggi più benefiche, non se ne è tenuto conto, in guisa che l'articolo 4 avesse potuto accogliere anche quest'altro modo di acquisto della cittadinanza?

Inoltre, nell'articolo 10 del Codice civile, avevamo un mezzo ancora più semplice: il decreto reale, con cui si concedeva la cittadinanza e si facevano acquistare tutti i diritti, senza bisogno di altre formalità.

E perchè mai noi, partendo dal concetto di facilitare l'acquisto della cittadinanza allo straniero, che viene nel Regno per fissarvi la sua residenza o per svolgervi la sua attività o per prestare servizio allo Stato, dobbiamo rinnegare quest'altro mezzo d'acquisto della cittadinanza, quando lo stesso relatore dovette notare che già avevamo codificato mezzi più acconci, più larghi, più benefici di fronte allo scopo, che noi ci prefiggiamo con questa legge?

Io voglio sperare che, anche in questa parte, il ministro voglia abbandonare il veto,

il *noli tangere* e voglia introdurre le benefiche disposizioni, di cui anche il relatore della Commissione ha dovuto ammettere la codificazione nella precedente legge, riconoscendone la maggiore liberalità in confronto dell'attuale, che noi ora vogliamo votare collo scopo di facilitare sempre più allo straniero l'acquisto della cittadinanza.

E passo oltre sulla perdita della cittadinanza. Su questo tema e sull'articolo 8, ha parlato già a lungo l'onorevole Cabrini, e, per non ripetere molte delle cose dette e non abusare della vostra attenzione, me ne rimetto a quanto è stato osservato.

Vengo, invece, all'articolo 9, che riguarda il riacquisto della cittadinanza: il punto più delicato e più interessante della legge attuale.

Giacchè, onorevoli colleghi, di fronte alla nostra emigrazione, di fronte ai nostri concittadini, che vanno nei paesi transoceanici per cercarvi lavoro e mercede, e che in quelle lontane contrade lavorano e soffrono per accumulare un peculio che li metterà in grado di ritornare un giorno alla patria sospirata, questa ha un doppio dovere: di non impedire che essi acquistino la cittadinanza nei paesi dove vanno, per essere ivi rispettati; di facilitare loro il riacquisto della cittadinanza italiana, appena tornati in patria. E questo doppio dovere riguarda non solo l'emigrazione nell'America latina, ma anche, e forse principalmente, l'emigrazione negli Stati Uniti.

In nessun paese come negli Stati Uniti l'immigrante italiano ha bisogno di acquistare la cittadinanza americana per aver diritto alla considerazione ed al rispetto.

Lasciate che vi legga quello che scrive Teodoro Roosevelt nel suo libro tanto conosciuto « *American Ideal* » « Dal punto di vista dell'immigrante — egli dice — è fuori dubbio che gli è di gran vantaggio diventare cittadino americano. Anzi, noi abbiamo il diritto di esigerlo. Quali che siano la sua religione e la sua nascita noi accogliamo sinceramente e da camerata colui che qui viene colla ferma intenzione di diventare un buon cittadino degli Stati Uniti. Non solamente egli deve rispettare la nostra bandiera, come la prima tra tutte, ma nessun'altra deve venire seconda. Egli deve apprendere e celebrare l'anniversario di Washington, anzichè quello della Regina o dell'Imperatore e il 4 luglio anzichè la festa di San Patrizio... Sopra tutto l'immigrante deve apprendere a parlare, a pensare, ad agire come membro degli Stati Uniti ».

Se l'immigrante negli Stati Uniti non diviene cittadino americano, non merita alcuna considerazione, alcuna stima, alcun riguardo: esso è considerato come una bestia da soma, come un *coolie* cinese e nulla più!

Era necessario adunque, politicamente, per fare una buona legge sulla cittadinanza, di favorire all'emigrante l'acquisto della cittadinanza estera e di facilitarli il riacquisto della nostra cittadinanza. A ciò dovrebbe provvedere l'articolo 9, che è stato oggetto dell'esame del collega Cabrini e su cui il collega Fusinato propone un emendamento.

Effettivamente, la dizione del numero 2 di questo articolo non è ben chiara. Quando la legge venne al Senato, varie osservazioni si fecero in proposito, ed il relatore, senatore Polacco, si studiò di chiarire la disposizione, rispondendo al senatore Garofalo.

Io trovo imprecisa ed impropria l'espressione « se dichiarati di rinunciare alla cittadinanza dello Stato a cui appartiene ». Trattasi qui di un cittadino italiano, che ha perduta la cittadinanza italiana e vuole riacquistarla. Non è esatto, dunque, dire: cittadinanza dello Stato a cui appartiene.

E la incertezza della espressione si accresce quando si legga il numero 3 dello stesso articolo: « Dopo due anni di residenza nel Regno, se la perdita della cittadinanza era derivata da acquisto di cittadinanza straniera ».

Ma, se siamo, appunto, in tema di riacquisto della cittadinanza perduta, e tutta la disposizione si occupa di ciò, parrebbe che ci fosse un'antinomia tra le varie parti di questa disposizione, mentre antinomia non ci dovrebbe essere!

Io non credo che si possa lasciare questa incertezza di dettato, che tradisce una incertezza nel concetto della disposizione; penso d'altra parte che è giusto chiarire il dubbio, quando esso è sorto e quando si è in tempo di farlo.

Ci preoccuperemo che questa legge dovrà tornare al Senato? No, certamente. Ci lasceremo impressionare da quelle colonne d'Ercole, che sono state poste nell'ultimo articolo della legge, là dove si dice che questa legge avrà il suo vigore col 1° luglio? Ma, quante volte sono venute avanti alla Camera delle leggi, in cui era fissata una data, che, poi, il Parlamento ha dovuto modificare? Quale l'urgenza, giustamente osservava questa mattina l'onorevole Cabrini, nel cominciare il suo importante discorso, quale l'urgenza che c'impone di ap-

provare questa legge prima del 1° luglio e promulgarla in modo che venga, effettivamente, applicata in quel giorno?

Questa urgenza non c'è; la patria non correrà alcun pericolo, perchè la legge sulla cittadinanza, invece di avere la sua attuazione il 1° luglio l'avrà il 1° ottobre od il 1° dicembre di quest'anno.

Quello che a noi interessa è di fare una buona legge sulla cittadinanza. E poichè vogliamo abrogare il codice civile è giusto che facciamo una legge degna di surrogarlo e che segni una nuova orma del senno italiano, come la segnò nel 1865 il codice civile. Come fummo nella nostra opera legislativa, spesso, imitati dalle nazioni straniere, così dobbiamo cercare che questa legge sulla cittadinanza, che è frutto di studi così ampi, così accurati, così geniali; questa legge in cui si è profusa tanta dottrina da parte di tutti coloro che vi hanno posto mano, possa essere presa ad esempio dagli stranieri. (*Bene!*)

Ma (ed è l'ultima osservazione che io faccio) l'onorevole relatore della Commissione ritiene che, pur essendoci queste mende ed altre, che egli non dissimula, a proposito dell'articolo 11, e di qualche altra disposizione, ci sia il modo di emendare i difetti, di colmare le lacune, di eliminare le antinomie lasciando la legge tale quale è. E, secondo il relatore, il mezzo è semplicissimo: si trova nell'articolo 20 della legge stessa.

Qui, onorevoli colleghi, vi prego di accordarmi pochi minuti della vostra benevola attenzione.

L'articolo 20 suona così:

« Il Governo stabilirà, con decreto reale, udito il parere del Consiglio di Stato, le norme per l'applicazione della presente legge che entrerà in vigore il 1° luglio 1912 ».

Ora, domando a me stesso, quale è il potere che noi diamo al Governo? Quello di emanare le norme per l'applicazione della legge.

Lo stesso relatore scrive a proposito di questa disposizione: « È la consueta disposizione per cui si dà al Governo il mandato di stabilire le norme per l'applicazione della legge ».

Dunque, il Governo emanerà un regolamento, e se vuoi, anche delle norme e delle istruzioni per facilitarne l'applicazione. Ma potrà il Governo introdurre delle norme, che possano tolmare deficienze e lacune della legge stessa, che possano, in alcuni punti, innovare la legge, giacchè si tratta

proprio di innovarla, secondo le stesse osservazioni fatte dal relatore? Noi dovremmo rinnegare i principi più saldi del nostro diritto pubblico, se volessimo, per un momento, ritenere che il Governo abbia questo potere.

Al Governo, è vero, si possono tramandare i poteri del Parlamento, si può delegare la potestà di fare una legge. Una delega legislativa si fa, ad esempio, colla legge, attualmente in discussione, con cui gli si dà il potere di modificare e coordinare il nuovo codice di procedura penale, tenendo presenti i voti espressi dal Parlamento. Ma, nella specie attuale, potrà questo fare il Governo? Con l'articolo 20 potrebbe farlo? Assolutamente no; anche perchè mal si comprenderebbe una delega di poteri nella materia di cui si tratta.

Ed, onorevoli colleghi, ciò non può farsi per un'altra ragione più forte, che si ricava dalla prima delle disposizioni transitorie, contenuta nell'articolo 17.

Dice questo articolo: « Con l'entrata in vigore della presente legge, sono abrogati gli articoli 4 a 15 del codice civile, l'articolo 36 della legge sulla emigrazione 31 gennaio 1901, n. 23, la legge 17 maggio 1906, n. 217 e tutte le altre disposizioni contrarie alla presente legge ».

Ora, quando noi avremo abrogato il Codice civile e tutte le leggi precedenti, quando, al posto di esse verrà questa nuova legge, e noi avremo fatta *tabula rasa* del passato, l'articolo 20 darà al Governo tutti i poteri per ciò che riguarda le norme d'applicazione della legge, ma non darà mai al Governo, di fronte all'articolo 17, il potere di por mano su di una sola delle cessate disposizioni, od il potere di richiamare in vigore una sola delle linee del Codice civile e delle altre leggi speciali, che noi abbiamo abrogate, perchè al posto di quelle dovrà sostituirsi la nuova legge sulla cittadinanza, che sola avrà valore.

Onorevoli colleghi, non aggiungo altro. Credo di aver segnalato all'attenzione della Camera alcuni punti, che hanno bisogno di tutta la maturità del suo esame. Noi, lo dico ancora una volta, dobbiamo votare questa legge, che è fondamentale per lo Stato nostro e che attribuisce la cittadinanza, la nazionalità, i diritti civili e politici!

E dobbiamo pensare che il voto, che daremo su questa legge, sarà fecondo di grandi conseguenze per il nostro paese!

L'altro ramo del Parlamento ha studiato, ha modificato, ha migliorata la legge, ciò è

vero e tutti lo riconosciamo; ma per la scienza e per il progresso il motto, che stava scritto sulle colonne d'Ercole, *ne plus ultra*, non esiste. Sono, quindi, certo che la Camera, compresa dell'altissimo dovere, che incombe su di lei, vorrà emendare e migliorare questa legge per guisa che, ancora una volta, codificando questo importante e delicato istituto della cittadinanza, sia di luminoso esempio a tutte le altre nazioni! (*Vive approvazioni — Molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Borsarelli.

BORSARELLI. Onorevoli colleghi! L'onorevole Fusinato l'altro giorno, questa mattina l'onorevole Cabrini e l'onorevole Di Stefano, hanno sostenuta la tesi che non urge l'approvazione di questa legge, ed espressero il loro desiderio che ne venisse differita la discussione.

Ho chiesto di parlare appunto per levarmi contro questa loro idea. Voglio ammettere che questa legge, come ogni umana cosa, non sia perfetta; riconosco la attendibilità di alcune delle loro critiche e dei loro appunti, ma asserire che essa non è perfetta; non val quanto dire che non sia buona, la perfeffibilità essendo indefinita?

Essa legge però rappresenta un buon passo innanzi che io non vorrei ritardato oltre e ci terrei a fissare il bene che è e non respingerlo in omaggio ad un meglio lontano e mal sicuro.

Dobbiamo considerare le circostanze attuali della Camera; possiamo noi prevedere di quanta durata potrà essere il ritardo? L'onorevole Di Stefano ha detto che poco importava se la legge, invece di aver vigore col primo luglio prossimo, dovesse aver vigore col primo ottobre; ma, onorevoli colleghi, chi sa quale primo ottobre potrà essere quello in cui la legge avrà vigore? (*Interruzioni*).

DI STEFANO. Ma perchè?

BORSARELLI. Ad ogni modo, se questa è la loro opinione, io la rispetto; ma essi mi permetteranno che io preferisca che questo passo tanto atteso dalle nostre collettività all'estero sia fatto subito e sia subito sanzionato.

Una parola desidero poi dire relativamente all'ordine del giorno che è stato presentato dall'onorevole Fusinato.

Qui si argomenta intorno ad una presunzione. Nel disegno di legge si fa una presunzione: che, cioè, il cittadino italiano si conservi tale, a meno che dichiari di non

volerlo più essere. Invece l'onorevole Fusinato vorrebbe l'opposto e cioè che si presuma, nelle identiche condizioni, di nazionalità estera, a meno che il cittadino non faccia esplicita e chiara affermazione del contrario.

Parrebbe a tutta prima cosa di lieve momento; io così non la giudico e per conto mio preferisco il concetto e la via scelta dal proponente il disegno di legge, non quello dei suoi oppositori.

Perchè, *a priori*, e con ciò noi vorremmo forse rendere più facile, più ovvio, anche senza e oltre il diritto, l'esodo dalla patria dei suoi cittadini?

A sostegno della sua tesi l'onorevole Cabrini si riferiva al caso degli analfabeti, e diceva che essi avrebbero dovuto compiere uno sforzo per non essere considerati italiani, lo sforzo di dichiararlo.

Or bene, io penso che, se l'onorevole Cabrini ci ripensa, si convincerà che l'argomento si può ritorcere contro la sua tesi, poichè l'analfabeta per fare una dichiarazione deve fare uno sforzo, sta bene; deve studiare il modo di esprimere la sua volontà, tanto più facilmente perchè è in quella triste condizione, da cui io vorrei e auguro tolti tutti gli italiani.

Ora il disegno di legge dice a questo analfabeta, come a qualunque altro dei cittadini: se voi non volete essere cittadino italiano, dovete esprimerlo in modo preciso; mentre l'onorevole Cabrini e l'onorevole Fusinato direbbero agli analfabeti, come a tutti gli altri cittadini: se volete essere italiani, dovete esprimerlo. Chiederemmo quindi uno sforzo grave e difficile a costoro per conservarsi italiani. Allora tanto vale presumerlo. Ma in questo concetto dell'onorevole Fusinato, a cui si associa l'onorevole Cabrini, io vedo anche un doppio pericolo.

Oltre a questa idea di sentimentalità, della facilitazione o meno a conservarsi italiani, o della facilitazione o meno a non considerarsi tali, lo vedo in questo. Nel nostro paese c'è l'obbligo della coscrizione di leva.

Orbene, poco o tanto, noi verremmo facilitando l'esodo di tanti cittadini, ad esonerarli dal prestare il servizio militare.

Lungi da me l'idea di dire cosa meno che deferente e simpatica a nessuno che porti il nome di italiano, io penso però che noi dobbiamo presumere di aver che fare con degli uomini e non sempre con degli eroi. Ciò tanto più se l'eroismo non è in

atto, ma in potenza e lontano dal momento in cui tutto volge a parlare di esso. Pertanto il cittadino si onorerà, è vero, di fare il soldato, ma non saremmo nè pratici nè veritieri se fingessimo di credere che nessuno vorrebbe sottrarsi a questo obbligo non lieve per quanto onorifico. Occorrerebbe, ripeto, fingerci un popolo di eroi in cui eroe fosse chi deve accingersi al militare servizio, non solo, ma cioè il padre che vede allontanarsi un braccio valido e rude al lavoro, eroina la madre che consente a strapparsi il figliuolo d'attorno; eroina forse la fidanzata che vede andare lontano chi ama.

Verremmo con ciò a spingere parte della popolazione ad emigrare perchè nel fatto della emigrazione sarebbe implicito l'esonero dalla coscrizione di leva. Ora, o signori, noi abbiamo fatto molto bene, e così l'avessimo fatto prima, ad occuparci della emigrazione, perchè essa è un bisogno, una necessità, un bene forse, ed io ricordo di aver detto altra volta in questa Camera che per me la emigrazione è la estriuscazione del diritto al lavoro, che è affermazione del diritto alla esistenza. Questo lavoro produce ricchezza, progresso civile, benessere degli stessi lavoratori, e per di più si riflette in patria; è quindi giusto che noi studiamo e legiferiamo intorno ad esso, che proteggiamo oculatamente questi nostri emigranti, ma che poi spingiamo la emigrazione, che la facilitiamo, che diamo un argomento di più a che questo fenomeno avvenga, al di là anche del bisogno irresistibile e naturale, mi pare che non sia ben fatto. L'onorevole Fusinato ha ricordato quanto tutti sappiamo, che è un trentesimo all'anno della nostra popolazione, che parte dal nostro paese. Perchè vorremmo crescere questa cifra anche con una spinta?

È vero! I cittadini italiani desiderano e accolgono volentieri il dovere di portare le armi, e, quando le portano, le portano con onore, come vediamo ogni giorno con immensa soddisfazione, con orgoglio nazionale, che cresce ognor più vedendo cosa fanno i nostri fratelli ed i nostri figliuoli laggiù. Sta bene; ma dobbiamo, ripeto, non dare un premio alla minor buona volontà di servire la patria favorendo le meno buone tendenze! Ad ogni modo vi sono due tendenze, e tra le due preferisco quella che automaticamente non spinge i nostri concittadini a non essere più italiani. Preferisco dimostrar loro un desiderio anche tenace, esplicito e vivo di tenerli avvinti

alla nostra patria. Chi sa che, viste anche le nostre glorie presenti e viste le speranze nuove che vengono da ogni parte, per la legislazione nostra, che sempre migliora le condizioni delle classi lavoratrici, e ne eleva lo stato materiale e morale, chi sa che ancora a questo nostro desiderio, che parte dalla madre patria, non corrisponda forse ugual desiderio per parte di coloro che forzatamente vivono lontani da essa. (*Vive approvazioni*).

PRESIDENTE. Non vi sono altri oratori iscritti. Onorevole guardasigilli, vuol parlare ora?

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Nel desiderio di non ritardare la fine di questa discussione, nonostante l'ora tarda parlerò ora. Ciò ridurrà i limiti del mio discorso, di che, senza dubbio, non potrà che compiacersi la Camera.

*Voci*. No, no! Tutt'altro!

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. L'argomento invero richiederebbe una larga trattazione per la sua ampiezza e per la sua importanza che è nel tempo stesso giuridica e politica.

Dal punto di vista politico considero specialmente il progetto l'onorevole Grippo coll'acume che gli è proprio: dal lato giuridico lo esaminò, nella seduta odierna, l'onorevole Di Stefano.

Lo stato della nostra legislazione è a tutti noto. Il titolo primo del codice civile regola la materia della cittadinanza. Il codice italiano del 1865 segnò un notevole progresso al momento della sua promulgazione, per la disposizione contenuta nell'articolo 3, che fu una grande affermazione di civiltà innauzi al mondo colla concessione agli stranieri del godimento dei diritti civili attribuiti ai cittadini.

Le norme sancite nel codice risposero alle condizioni del tempo in cui il codice fu pubblicato; ma si sono poi dimostrate non corrispondenti ai nuovi bisogni. La graduale estensione del grande fenomeno della emigrazione rese evidente la necessità di nuove disposizioni legislative dirette a regolare più razionalmente la materia della cittadinanza. Essa non poteva continuare ad essere governata dalle antiche regole giuridiche incomplete e inadatte alle mutate condizioni della vita sociale.

L'urgenza della riforma era anche confermata dal fatto delle parziali disposizioni

introdotte in altre leggi, che era necessario di coordinare. Infatti alla cittadinanza provvede da un lato il Codice civile nel suo titolo I, modificato in alcune disposizioni dalla legge del 1901 sull'emigrazione e dall'altra legge del 1906 dovuta alla iniziativa dell'onorevole Sonnino. Per avere notizia precisa dello stato della nostra legislazione su questa materia, deve necessariamente attingersi a tutte queste leggi.

Non universalmente conosciute sono le modificazioni al Codice civile contenute nelle leggi speciali. Fu ricordato nell'altro ramo del Parlamento il caso caratteristico di una sentenza di magistrato che applicò una delle disposizioni del codice che era stata già abrogata, non avendo notizia della legge relativa.

Era quindi necessario di raccogliere in unico testo tutta la materia della cittadinanza. Regolando così l'istituto in tutte le sue parti non vi è più la possibilità di siffatti inconvenienti. Questo metodo rende poi possibile di completare, senza il bisogno di altra legge, le nuove norme legislative con una serie di disposizioni transitorie, ciò che non avrebbe potuto farsi colla semplice sostituzione di nuovi articoli del codice agli antichi: ciò che potrà del resto esser fatto egualmente nelle nuove edizioni del codice, come si è praticato per altre leggi riguardanti la procedura civile.

Nè, seguendo il sistema di modificare un intero istituto compreso in unico titolo, si compie opera pericolosa e perturbatrice del Codice, come quella della isolata correzione di singole disposizioni. Perchè la riforma dei vari istituti renderà più agevole quella dell'intero codice, ciò che risponde oramai ad un bisogno, da tutti riconosciuto.

Fu quindi buon consiglio quello di studiare e proporre questo disegno di legge, il quale, comprendendo tutto l'organismo dell'istituto della cittadinanza, risponde ai criteri scientifici che debbono governarla, e alle necessità urgenti degli italiani che vivono in paesi stranieri.

Il disegno di legge risolve infatti alcune delle questioni che hanno dato luogo a dispute e a contrasti di opinioni in ordine specialmente ai nostri emigranti, e con criteri logici e razionali.

Essa pone come concetto fondamentale la esclusione della doppia nazionalità, che non può legislativamente ammettersi. Non è possibile intendere e sanzionare l'assurdo giuridico della esistenza di due rapporti di

nazionalità che si contraddicono e si eliminano a vicenda.

Di fronte a necessità ineluttabili, derivanti dal contrasto fra le diverse legislazioni, posso ben intendere l'opportunità di studiare temperamenti per regolare la condizione giuridica degli emigranti italiani, specie negli Stati che impongono l'obbligo della cittadinanza. Ma ciò può essere l'opera di accordi e di trattati diretti a determinare le modalità necessarie, e non può condurre fino alla deroga legislativa del principio fondamentale che esclude il concetto della doppia nazionalità.

Il disegno di legge rende omaggio a questo criterio, che è giuridico e politico nel tempo istesso. Ed è perciò che, fin dal primo momento in cui venne in discussione nell'altro ramo del Parlamento, ne fu riconosciuta l'opportunità e la convenienza.

Un altro principio, anch'esso di massima importanza, è sancito nella legge: quello che subordina l'acquisto, la perdita ed il ricupero della cittadinanza alla libera manifestazione della volontà del cittadino, seguendo le norme più adatte nei loro insieme alle necessità dei nuovi rapporti e dei nuovi fenomeni sociali, migliorando sostanzialmente le disposizioni del Codice civile.

Certo in questa, come nelle altre riforme legislative, non è possibile rispondere in modo completo ai bisogni e alle necessità alle quali si vuol provvedere, e che possono subire trasformazioni graduali.

Se nuove necessità sorgeranno, e sarà riconosciuta l'urgenza di nuove disposizioni legislative, Governo e Parlamento provvederanno opportunamente.

Sarebbe grave errore quello di rimandare l'approvazione di un disegno di legge per introdurre in esso più larghe disposizioni, quando quelle proposte sono riconosciute opportune e corrispondenti agli attuali bisogni. Checchè si voglia affermare in contrario, io sono convinto che la legge proposta sarà accolta con soddisfazione dai nostri connazionali che vivono all'estero, perchè migliora le loro condizioni giuridiche, e facilita grandemente il riacquisto della cittadinanza a coloro che sono costretti a perderla per imposizione di legge o per altra indeclinabile necessità.

Non è il caso di esaminare le singole disposizioni in sede di discussione generale; ciò potrà esser fatto discutendo gli articoli. Risponderò allora alle osservazioni particolari che ad essi si riferiscono. Una cosa mi preme però di rilevare; l'accenno cioè,

fatto da vari oratori, al desiderio del Governo di affrettare l'approvazione della legge, e di evitare emendamenti, che impongano il rinvio di essa all'altro ramo del Parlamento, e i conseguenti inevitabili ritardi. Vi è stato chi, deplorandolo, ha parlato di pregiudiziale e di colonne d'Ercole.

L'urgenza della legge non può essere posta in dubbio. Essa è stata riconosciuta anche dalla Commissione parlamentare. Ma non visono, nè vi possono essere, nè colonne d'Ercole nè pregiudiziale.

Il Parlamento esercita i suoi diritti con piena libertà. Ma, se è indiscutibile il diritto della Camera, non solo ad esaminare largamente, ma anche ad emendare sostanzialmente o parzialmente la legge, è necessario però considerare gli effetti di modificazioni che obbligherebbero a ritornare innanzi al Senato.

Ora, se il disegno di legge migliora notevolmente il nostro Codice e provvede a bisogni urgenti, nessuno può ragionevolmente contrastare la legittimità del desiderio del Governo che esso possa presto divenire legge dello Stato.

Il termine segnato nell'ultimo articolo perchè la legge entri in vigore, è certamente assai breve ed imminente. La Camera sa che questo termine non era segnato nel progetto originario, e fu introdotto dal Senato. Nessuno immaginava nel mese di giugno dello scorso anno gli avvenimenti di importanza straordinaria per il nostro paese che hanno ritardata la ripresa del lavoro parlamentare. Del resto, se la legge è venuta un po' tardi alla Camera, ciò non ha impedito di discuterla largamente come si è fatto in questi giorni. E la discussione ha dimostrato il convincimento della maggioranza sull'urgenza della legge.

Tutto ciò ho voluto dire per rispondere all'osservazione che è stata fatta; e per ripetere ancora una volta che la Camera potrà discutere ed emendare la legge quanto vorrà, ma che certamente, nell'interesse del paese, nell'interesse dei nostri emigranti, è sotto ogni rapporto preferibile risolvere sollecitamente la questione coll'approvazione della legge. *(Interruzione del deputato Cabrini).*

Raccoglio l'interruzione diretta a sostituire per l'applicazione della legge al termine del 1º giugno 1912 quello del 1º gennaio 1913. Ma l'onorevole Cabrini sa che nessuno può contare che, rimettendo la legge in discussione nei due rami del Parlamento, per effetto degli emendamenti ai

quali si accenna, possa con sicurezza essere promulgata dentro il nuovo termine.

Ora il Governo, per suo conto, sente di non potere assumere la responsabilità di questo ritardo; e, pur deferendo sempre alla volontà della Camera, si augura che questa responsabilità essa, alla sua volta, non vorrà assumere.

Intanto procediamo avanti nella discussione. Tenendomi nel campo di un esame generale, rileverò alcune delle osservazioni che sono state fatte su speciali articoli che hanno particolare importanza.

Sull'articolo quarto l'onorevole Di Stefano, dopo di avere riconosciuto che le disposizioni in esso contenute sulla concessione della cittadinanza agli stranieri costituiscono un sensibile miglioramento di fronte allo stato attuale della legislazione, ha notato che esso invece segna un passo indietro rispetto all'articolo 36 della legge sulla emigrazione. L'onorevole Di Stefano deve guardare l'articolo nel suo insieme, e non può opportunamente parlare di restrizioni non giustificate. Infatti esso migliora le leggi vigenti, perchè mentre queste richiedono per la concessione della cittadinanza allo straniero l'aver prestato per quattro anni servizio allo Stato italiano all'estero, il periodo del servizio è ora ridotto a tre anni. Così la residenza da almeno sei anni nel Regno è ridotta a cinque; alla condizione della residenza di tre anni accompagnata da servizi segnalati, si sostituisce una formula più larga e si aggiunge il caso del matrimonio contratto con una cittadina. Se per coloro che hanno optato per la cittadinanza straniera l'articolo 4 adotta criteri di maggiore rigore, ciò è pienamente giustificato, perchè chi volontariamente ha preferito di optare per la cittadinanza straniera non merita lo stesso favore di chi omette soltanto di optare per la cittadinanza italiana.

E ciò ha notato opportunamente l'onorevole Alfredo Baccelli nella sua pregevolissima relazione, a proposito della quale io mi associo, *toto corde*, alle parole di meritato encomio che gli sono venute da tutti gli oratori che hanno partecipato alla discussione.

Se la legge riduce nel caso indicato le vie di accesso alla nostra cittadinanza, la disposizione è opportuna, perchè la piccola naturalità dell'articolo 10 del Codice civile, spoglia di diritti politici, senza obbligo di requisiti, era nel maggior numero

dei casi ricercata per comodo e non determinava vincoli veramente durevoli!

Ma, anche con questo rilievo, la legge proposta, e lo ha riconosciuto lealmente l'onorevole Di Stefano per tutto il resto, contiene nell'articolo 4 un progresso notevolissimo nella nostra legislazione. Ed io confido, per le considerazioni che ho accennato, che la Camera lo approverà così come è stato proposto.

L'articolo 7 è senza dubbio uno dei più importanti, perchè provvede ad uno dei casi più caratteristici e frequenti, quello in cui la nostra legislazione fondata nell'*jus sanguinis* si trova in conflitto con una legislazione straniera fondata nell'*jus loci*. Nel conflitto delle legislazioni, nel caso della doppia cittadinanza coatta, quale la via da seguire?

Evidentemente la soluzione non può essere quella di cedere, con rassegnazione, alla volontà del paese straniero; ma non può essere nemmeno quella di impedire al cittadino italiano nato e residente all'estero di rinunciare alla cittadinanza italiana quando raggiunga la maggiore età. E ciò l'articolo 7 espressamente dichiara.

In esso però si contiene la riserva di speciali disposizioni da stipulare con trattati internazionali. Questa riserva era assolutamente necessaria, onde non precludere la via al Governo per accordi speciali coi paesi stranieri nello interesse degli emigrati italiani.

Ciò risponde al concetto espresso dall'onorevole Cabrini col suo ordine del giorno, che raccomanda al Governo di promuovere nuove convenzioni internazionali intese a definire i conflitti che potranno sorgere cogli Stati dove predomina il *jus loci*, concetto già contenuto nel testo stesso dell'articolo 7 del disegno di legge.

Onde se la Camera approverà l'ordine del giorno dell'onorevole Cabrini, non farà che riaffermare la disposizione dell'articolo 7.

Dalla proposta contenuta in questo articolo dissente però l'onorevole Fusinato colla sua proposta sostitutiva, che inverte i termini della questione prescrivendo che i figli di cittadini italiani residenti in uno Stato di immigrazione transoceanica che loro attribuisce la propria cittadinanza per nascita, sono cittadini di questo Stato, salvo che, divenuti maggiorenni, dichiarino di volere assumere la cittadinanza italiana.

Mi duole di non poter consentire in questa proposta. Essa importa la prevalenza assoluta dell'*jus loci*, in opposizione ad uno dei criteri fondamentali della legge, che vuole invece prevalenti i diritti del sangue e l'unità della famiglia.

Finchè dura la minore età il figlio di padre italiano deve conservare la cittadinanza di origine. Ottenuta l'emancipazione o raggiunta la maggiore età, se avrà ragione di sentirsi legato al paese dove è nato, nessuno potrà impedirgli di assumerne la cittadinanza.

Dichiarare che egli perchè nato all'estero, debba presumersi straniero, importa rompere senz'altro pel fatto della nascita i vincoli che lo legano al paese d'origine, facilitandogli l'abbandono definitivo della nazionalità italiana.

Queste ragioni mi sembrano così valide da farmi augurare che l'onorevole Fusinato non insisterà nella sua proposta, che il Governo non potrebbe accogliere.

Del resto, l'articolo 7 del disegno di legge, che il Senato ha approvato, non importa una regola assolutamente indeclinabile. Colla riserva alla quale ho accennato il Governo avrà modo di provvedere secondo i casi e le circostanze consiglieranno, stipulando trattati e accordi, e consentendo concessioni che potranno valere a risolvere le divergenze e i conflitti in modo corrispondente agli interessi legittimi degli emigrati e alla dignità dell'Italia.

L'articolo 8 si occupa della perdita della cittadinanza e poche osservazioni su di esso sono state fatte. Ma l'argomento fondamentale è sempre quello che si riattacca all'articolo 9, che ha principalmente determinata la presentazione di questo disegno di legge.

Pensiero costante della grandissima maggioranza dei nostri emigranti è il ritorno in patria e il riacquisto della cittadinanza, resa tuttora difficile, per il cumulo delle formalità, per i termini della legge, per le tasse, i bolli, ecc. L'articolo 9 agevola notevolmente il riacquisto della cittadinanza, ne estende i casi, sopprime i vincoli esistenti nelle leggi attuali.

L'onorevole Cabrini ha sollevato alcuni dubbi sulla interpretazione del numero 3 di questo articolo. Mi sarà facile dimostrarli che non sono fondati.

I casi segnati nell'articolo 9 pel riacquisto della cittadinanza sono alternativi, non cumulativi. Si riacquista la cittadinanza o nel caso del numero 1: « il servizio militare nel Regno, o l'accettazione di un impie-

go dello Stato »; ovvero se vi è la dichiarazione di rinuncia alla cittadinanza dello Stato straniero o la prova di aver rinunciato all'impiego, al servizio militare all'estero, ecc.; ovvero « dopo due anni di residenza nel Regno, se la perdita della cittadinanza era derivata da acquisto di cittadinanza straniera ».

Si tratta, ripeto, di casi alternativi e non cumulativi. Quello segnato al numero 3 non contiene l'obbligo della dichiarazione esplicita. E se vi si fa l'ipotesi di chi aveva perduta la cittadinanza per averne acquistata una straniera, ciò è per differenziare questo numero dal precedente, che oltre a questa stessa ipotesi contemplava pure l'altra di chi la cittadinanza aveva perduto per disobbedienza alla ingiunzione di lasciare l'impiego o il servizio militare all'estero.

Questo è il concetto della legge, e lo riconobbe nel Senato il relatore dell'Ufficio centrale onorevole Polacco.

CABRINI. Le ultime due linee non sono restrittive?

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Non sono restrittive, e il testo mi pare sia chiaro.

CABRINI. Se fossimo padroni di modificare l'articolo, ne potremmo migliorare la dizione.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. La Camera è sempre padrona di farlo, ma credo non sia necessario, non valendo la pena di introdurre un emendamento per rendere migliore nella sua forma una disposizione che il Senato e la Camera d'accordo interpretano così chiaramente. Ciò deve assicurare l'onorevole Cabrini; e del resto l'applicazione di questa disposizione sarà fatta in conformità delle dichiarazioni che sono state fatte. (*Approvazioni*).

Non avrei ragione di intrattenermi, anche per l'ora tarda, di altre disposizioni. Ma l'onorevole Di Stefano si è preoccupato di due articoli, del 17 e del 20. Dell'argomento che egli ha sollevato si occupa espressamente la Commissione parlamentare, come si rileva dalla relazione dell'onorevole Baccelli. Troverà in essa la risposta ai suoi dubbi; aggiungerò solo qualche considerazione.

L'articolo 20 non dà al Governo soltanto la facoltà consueta di provvedere al regolamento. Esso contiene la facoltà di segnare le norme per l'applicazione della legge, udito il parere del Consiglio di Stato. Regolando quindi l'istituto della cittadinanza per i

cittadini del regno, dovranno in queste disposizioni stabilirsi anche le modalità della sua esecuzione specie per tutto quanto si riferisce alla condizione dei cittadini all'estero, pei casi molteplici che possono riguardarli nelle diverse ipotesi e circostanze attinenti allo stato giuridico creato dalla nuova legge, alle pratiche iniziate e in corso. Esse necessariamente avranno un carattere transitorio a complemento delle disposizioni analoghe contenute nella legge.

E il Governo, coll'autorevole parere del Consiglio di Stato, ferme le disposizioni della legge, studierà e detterà le norme necessarie onde l'esecuzione della legge proceda sicura secondo i fini che essa si propone, specialmente a riguardo dei nostri emigranti e di coloro che aspirano a riacquistare la cittadinanza.

Non aggiungo altre parole. Fo voti che la Camera approvi il disegno di legge nei termini in cui le è stato presentato, pel supremo interesse di risolvere una buona volta la grave questione.

Io sono convinto che i nostri concittadini, che vivono all'estero e attendono con vivo desiderio questa legge, ne saluteranno con gratitudine l'approvazione, perchè essa è affermazione dei sentimenti del paese verso i suoi figliuoli lontani, i quali, anche di recente, hanno provato al mondo intero che il loro pensiero ed il loro affetto sono costantemente rivolti alla patria diletta. (*Vive approvazioni — Molti deputati vanno a congratularsi con l'oratore*).

*Voci.* La chiusura! la chiusura!

**PRESIDENTE.** Il seguito di questa discussione è rimesso ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.15.

---

---

PROF. EMILIO PIOVANELLI

*Capo dell'Ufficio di Revisione e Stenografia.*

---

Roma, 1912 - Tip. della Camera dei Deputati.